



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

1. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente **regolamento d'uso dello stadio** e **codice etico** l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza di tale norma comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo stadio. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, nei casi previsti dall'art. 1 septies D.L. n. 28/2003 conv. L. n. 88/2003 e successive modificazioni, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).
2. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia (comunicazione alla Società del nominativo del nuovo fruitore del titolo d'accesso) e dal club. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. (L. 4 marzo 2007 n.41 art. 1). Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio.
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone sottoposte al provvedimento di cui all'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, nonché a soggetti diffidati per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di non spostarsi in altro posto e/o settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvi i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli **steward** ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite anche dagli steward.
8. Lo spettatore con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a rispettare:
 1. **REGOLAMENTO D'USO**
 2. **CODICE ETICO**
 3. **REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLO STADIO**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI SU WWW.RIMINIFC.IT

Capo I. Principi generali

Articolo 1. Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione, esclusivamente durante le manifestazioni sportive, di un impianto di video sorveglianza nelle aree interne ed esterne inerenti lo stadio "Romeo Neri" sito in Piazza del Popolo n°. 1, di proprietà del Comune di Rimini (RN), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per le finalità previste. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.



Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b. "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c. "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d. "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e. "titolare", personal giuridica a cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ovvero del Rimini Football Club s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante;
- f. "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- g. "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k. "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

Regolamento del sistema di videosorveglianza dello stadio "Romeo Neri"

- l. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- m. "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
- n. "codice", il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- o. "provvedimento generale", il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- p. "fascicolo privacy", raccogliitore fisico di tutti i documenti riguardanti la privacy, che testimonia la concreta attività svolta dal titolare per il rispetto della normativa sulla privacy. Il fascicolo contiene questo regolamento, la delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del regolamento, le copie delle lettere di nomina degli incaricati ed ogni altro documento relativo alla privacy.

Articolo 3. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato all'interno ed all'esterno dell'area dello stadio "ROMEO NERI", opportunamente evidenziato con segnaletica e collegato alla sala controllo ubicata presso il medesimo impianto.

Il "Progetto per la fornitura e posa in opera dell'impianto di videosorveglianza dello stadio "ROMEO NERI", predisposto dal Comune di RIMINI, ai sensi dell'articolo 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 ottobre 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi



RIMINI FOOTBALL CLUB

e fornire in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.203 del 6 luglio 2012.

Il trattamento dei dati è fondato sui presupposti di liceità previsti espressamente per le società sportive dal Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite dal presente regolamento, dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato per finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, accertamento di reati, giustizia sportiva.

Il sistema comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che interessano i soggetti che transitano o stazionano nell'area inquadrata dalle telecamere. Salvo quanto espressamente richiesto dalle forze dell'ordine, l'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli degli spettatori cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti interni ed esterni alla cinta muraria dell'impianto. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 6 giugno 2005

Rimini li ____/____/ 2018

RIMINI Football Club s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.

Grassi Giorgio

Con la presente sottoscrizione prendo atto di quanto sopra esposto e indicato nelle norme generali di comportamento

Rimini li ____/____/ 2018

Firma.....